



Associazione Scuole Materne non statali - Padova

Prot. n. 3/2007

Padova, 4 gennaio 2007

**Spett.
Scuola dell'Infanzia Associata**

OGGETTO: Alcune novità dalla "finanziaria 2007": sezioni primavera, iscrizioni alla scuola dell'infanzia a.s. 2007/08, contributi statali alle scuole paritarie, T.F.R.

La "finanziaria" 2007 è legge dello Stato con il n. 296 del 27.12.2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2006.

Come è noto essa contiene importanti novità che ci riguardano in modo particolare.

Di seguito Vi proponiamo il testo di alcune disposizioni con qualche iniziale osservazione. Certamente le questioni sollevate saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e comunicazioni.

1 – "SEZIONI PRIMAVERA".

TESTO DELLA NORMA

"**comma 630.** Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0- 6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge."...

OSSERVAZIONI.

- a) La norma richiede che il "servizio sperimentale" sia improntato a criteri di qualità pedagogica, di flessibilità e rispondenza alle caratteristiche specifiche della fascia di età. Ciò significa che il servizio dovrebbe proporre una offerta educativa assai prossima a quella della scuola dell'infanzia, con le connesse implicazioni organizzative (spazi, docenti, POF, servizi accessori, ecc.). Ovviamente il numero dei bambini per sezione non potrà non tenere conto delle "caratteristiche specifiche della fascia di età".
- b) Il Ministero della P.I. (con una espressione non chiara) è impegnato a concorrere alla realizzazione delle "sezioni primavera" attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'art. 11 del DPR 8.3.1999 n. 275 "Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" (l'art. 11 "Iniziativa finalizzate alla innovazione prevede che il Ministro della P.I. promuova, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti, progetti di innovazione anche su proposta e su intese con le Regioni, gli Enti Locali ed altre Istituzioni Scolastiche) e assicura interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tal fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'art. 7, co. 5, della L. 53/2003.

Da quanto sopra:

- 1) Non sappiamo se, con la suddetta previsione legislativa, le scuole dell'infanzia paritarie possono o non possono attivare per il prossimo anno scolastico 2007-2008 "sezioni primavera" sperimentali anche con un progetto autonomo e autofinanziato (cioè senza alcun tipo di contributo pubblico e quindi con tutto il costo del servizio a carico delle famiglie e della scuola);



Associazione Scuole Materne non statali - Padova

- 2) La legge non prevede termini per la presentazione da parte del Ministero del "progetto nazionale di innovazione ordinamentale". Del resto le indicazioni contenute nella "finanziaria" sono molto generiche e talora oscure come, ad esempio, "concorrere alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto..." Non è carenza da poco se si tiene conto che sono necessarie intese anche con le Regioni e gli Enti Locali che già, in qualche misura, hanno "occupato" con altri servizi innovativi l'area della infanzia ante 3 anni (nel Veneto la L.R. 32/1990 sui "nidi integrati").
- 3) Le risorse economiche per finanziare (supponiamo in parte) il nuovo servizio sperimentale (quelle specifiche di cui al co. 5 dell'art. 7 della Lg. 53/2003 e quelle generiche previste dal comma 634 della "finanziaria") sembrano riguardare solo le istituzioni scolastiche statali e non anche quelle paritarie. Il "progetto nazionale di innovazione ordinamentale" prevederà risorse economiche per le paritarie?

Le questioni aperte sono assai rilevanti sotto ogni aspetto: educativo-pedagogico, organizzativo, economico, tali da sospendere, per ora, ogni iniziativa per la attivazione della "novità".

2 – ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA a.s. 2007.08

TESTO DELLA NORMA.

“**comma 630, ultima parte.** L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.”(*)

(*) *Art. 2 del D. Lgvo 19.2.2004 n. 59 “ Accesso alla scuola dell’infanzia”*

1. Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

OSSERVAZIONI

a) Con l’abrogazione dell’art. 2 del Decreto L.vo 59/2004 cessa la possibilità anche per le scuole dell’infanzia paritarie di iscrivere i bambini per l’anno scolastico 2007.08 che compiono i tre anni entro il 30.4.2008.

Sull’argomento valgono, quindi, le indicazioni fornite con la circolare della FISM Nazionale n. 215 del 22.12.2006 inviata con nostra circolare n. 1 del 3/01/2007.

b) Riassumendo le regole che possono considerarsi definitive sono le seguenti (in ordine):

1 - possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia per l’anno sc. 2007-08 i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31.12.2007;

2 - possono altresì essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31.1.2008 *in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa;*

3 - **limitatamente all’anno scolastico 2007-2008** possono essere iscritti (dopo avere accolto le domande di cui ai precedenti punti a) e b) e avere adeguate condizioni strutturali e organizzative) i bambini che compiono i tre anni entro il 28.2.2008.

3 – CONTRIBUTI STATALI ALLE SCUOLE PARITARIE.

TESTO DELLA NORMA.

“**comma 635.** Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia.

“**comma 636.** Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.”

OSSERVAZIONI

La “*vexata questio*” dei contributi ministeriali ha trovato – come aveva comunicato il Ministro Fioroni – la soluzione sopra indicata che, seppure recuperando parte dei 155 milioni (su 523) di euro tagliati dal Governo Berlusconi, non ha risolto il problema. Confidiamo sull’impegno del Ministro, manifestato anche in occasione della sua partecipazione al Consiglio Nazionale della FISM il 1.12.2006, sul recupero dell’intero ammontare del contributo e sulla sua destinazione alle scuole dell’infanzia paritarie gestite da enti non profit (come sono le scuole aderenti alla FISM). Staremo a vedere.



Associazione Scuole Materne non statali - Padova

4 – T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro)

TESTO DELLA NORMA.

“**comma 756.** Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.”

“**comma 757.** Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.**”

ALCUNE INFORMAZIONI (tratte da riviste specializzate)

a - Dal 1° gennaio il lavoratore dipendente potrà scegliere la destinazione del proprio Tfr maturando (cioè futuro, ossia quello che matura a partire dal 1°1.2007). Il Tfr maturato negli anni precedenti, invece, rimarrà in azienda.

b - I lavoratori dipendenti iscritti a un ente di previdenza obbligatoria dal 29.4.1993 possono scegliere la destinazione di tutto il loro Tfr maturando, sia in modo esplicito con una dichiarazione espressa, sia in modo tacito (silenzio-assenso).

c - DICHIARAZIONE ESPLICITA. Entro il 30.6.2007 per i lavoratori in servizio dal 1.1.2007 - o entro 6 mesi dalla data di assunzione se avvenuta dopo il 1°1.2007 - il dipendente può scegliere se destinare il suo Tfr ad una forma pensionistica complementare o mantenere il Tfr futuro presso il datore di lavoro.

d - La scelta di destinare il Tfr futuro ad una pensione complementare va espressa dal lavoratore con una ***dichiarazione scritta*** indirizzata al datore di lavoro indicando la forma di previdenza complementare prescelta. Occorre la dichiarazione scritta anche se si scelga di mantenere il Tfr futuro presso il proprio datore di lavoro.

e - SILENZIO-ASSENSO. Se entro il 30.6.2007 (per chi è in servizio al 1°1.2007) o entro 6 mesi dall'assunzione (se avvenuta dopo il 1.1.2007) il lavoratore non indica la destinazione del proprio Tfr, il datore di lavoro trasferisce il Tfr ad un apposito Fondo istituito presso l'INPS (ditte con meno di 50 dipendenti).

NOTE:

La destinazione del Tfr ad una forma pensionistica complementare (tanto con modalità esplicite che tacite):

- 1) riguarda solo il Tfr futuro (il Tfr già maturato resta presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge);
- 2) determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta (il lavoratore iscritto godrà dei diritti di informazione e partecipazione alla previdenza complementare cui ha aderito);
- 3) non può essere revocata (mentre la scelta di mantenere il Tfr futuro presso il datore di lavoro può in ogni momento essere revocata, per aderire ad una forma pensionistica).

OSSERVAZIONI.

- 1) Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare al dipendente le nuove norme sulla destinazione del TFR. A questo proposito si attendono indicazioni da un decreto interministeriale che sarà emanato entro il 26.01.2007.
- 2) Il lavoratore ha tempo di scegliere entro il 30.6.2007.
- 3) Se il lavoratore comunica la sua scelta per un fondo pensione non subito, ma ad esempio il 01.04.2007, il TFR maturato fino ad aprile sarà versato al Fondo INPS. Il lavoratore avrà una doppia posizione, ma potrà, più tardi, dirottarla nel fondo pensione prescelto.

*Il Presidente
Ugo Lessio*